

**Regolamento
della Legge sulle scuole medie superiori¹**
(del 22 settembre 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamata la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982,

decreta:

TITOLO I
Direzione e conduzione delle scuole medie superiori²
Capitolo I
Direzione generale dell'insegnamento

Direzione generale dell'insegnamento

Art. 1³ La direzione generale delle scuole medie superiori (SMS) spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento). Nell'ambito del Dipartimento, l'Ufficio dell'insegnamento medio superiore (UIMS) della Divisione della scuola svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'insegnamento nelle SMS;
- b) vigila sull'insegnamento, in particolare tramite le direzioni e gli esperti di materia;
- c) studia ed esamina i problemi generali dell'insegnamento e della vita scolastica e promuove iniziative e innovazioni;
- d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite i rispettivi uffici dipartimentali;
- e) elabora proposte per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei docenti;
- f) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei docenti e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d'impiego.

Capitolo II
Collegio dei direttori

Composizione

Art. 2 Il Collegio dei direttori si compone dei direttori degli istituti.

Compiti

Art. 3 1Il Collegio dei direttori tratta i problemi generali dell'insegnamento medio superiore e coordina le attività degli istituti assicurandone il collegamento con il Dipartimento.

2In particolare, esso:

- a) formula al Dipartimento proposte o preavvisi d'ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo;
- b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;
- c) cura l'informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
- d) propone al Dipartimento l'apertura dei concorsi per l'assunzione dei docenti e organizza le prove per l'assunzione nelle scuole medie superiori;⁴
- e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal Collegio stesso;
- f) esamina le proposte concernenti il perfezionamento e l'aggiornamento dei docenti;
- g) esamina i problemi di coordinamento con gli altri ordini di scuola.

¹ Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

² Sottotitolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

³ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁴ Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

Presidente e segretario

Art. 4 All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio designa un presidente e un segretario ai quali compete la direzione dei lavori.

Convocazione

Art. 5 Il Collegio è convocato dal presidente, per iniziativa propria o del Collegio o del Dipartimento.

Partecipazione

Art. 6 La partecipazione alle sedute del Collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro del Consiglio di direzione. Alle sedute del Collegio può partecipare il direttore dell'Ufficio dell'insegnamento medio superiore.

Verbale

Art. 7 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento ed esposte all'albo dei docenti nei singoli istituti.

Decisioni

Art. 8 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Capitolo III Esperti di materia

Esperti di materia

Art. 9 ¹Per ogni disciplina di studio e per ogni sede il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di materia a dipendenza dei problemi posti dall'insegnamento. Un esperto può assumere l'incarico per più sedi.

²Gli esperti sono docenti o ricercatori universitari. Nelle scuole di tipo professionale l'incarico può essere affidato ad operatori che svolgono la loro attività professionale nel campo attinente alla materia d'insegnamento.

^{3...}⁵

Funzioni

Art. 10 Gli esperti, nell'ambito della materia di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) consulenza scientifica e didattica ai docenti;
- b) coordinamento e valutazione dell'insegnamento;
- c) vigilanza di carattere scientifico e didattico sull'insegnamento svolto dai docenti.

Compiti

Art. 11 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti:

- a) seguono regolarmente l'attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi dell'insegnamento; le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente;
- b) promuovono incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell'attività didattica;
- c) contribuiscono all'aggiornamento scientifico dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui assicurano la direzione scientifica;
- d) redigono alla fine dell'anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati, a norma di legge; il giudizio sui docenti al primo anno d'incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
- e) possono redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione o dall'Ufficio dell'insegnamento medio superiore;
- f) fanno parte delle commissioni preposte alle prove d'ammissione all'insegnamento;
- g) mantengono contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti;
- h) partecipano agli esami finali secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;

⁵ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

- i) redigono, alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell'insegnamento nella propria disciplina;
- l) possono essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 12 I rapporti degli esperti sono inviati all'UIMS il quale ne trasmette copia agli interessati tramite le direzioni.

Durata in carica

Art. 13 L'incarico degli esperti è quadriennale e scade il 31 agosto dell'anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato. Esso è rinnovabile.

TITOLO II

Gli istituti

Art. 14 ...⁶

Regolamento degli istituti

Art. 15⁷ Il piano degli studi e le norme specifiche relative all'ammissione e alla promozione sono contenuti nei regolamenti degli studi dei singoli istituti e precisamente:

- Regolamento degli studi liceali,
- Regolamento degli studi della Scuola cantonale di commercio.

Convitti e mense

Art. 15a⁸ Il Dipartimento adotta le direttive necessarie alla gestione di convitti, case dello studente e mense.

TITOLO III

I docenti

Art. 16 ...⁹

TITOLO IV

Gli studenti

Qualità

Art. 17 1È considerato studente di scuola media superiore chi è iscritto ad un istituto in qualità di studente regolare, di uditore o di ospite.
2...¹⁰

Diritti

Art. 18 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai regolamenti, la scuola media superiore si preoccupa di fornire allo studente le convenienti conoscenze in campo culturale e professionale, l'acquisizione di un adeguato metodo di studio, la capacità di giudizio critico, la partecipazione attiva e l'indispensabile esperienza educativa nell'ambito delle classi, dei gruppi di lavoro e dell'intera comunità scolastica.

Art. 19 1Lo studente ha il diritto al rispetto della propria personalità, di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.

⁶ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁷ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁸ Art. introdotto dal R 10.6.2015; in vigore dal 12.6.2015 - BU 2015, 301.

⁹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

¹⁰ Cp.v. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

²Egli può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla Legge della scuola ed il relativo Regolamento di applicazione.¹¹

Doveri

Art. 20 Lo studente è tenuto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto ad una condotta e a un comportamento corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola.

Studente regolare

Art. 21 Un allievo è ammesso in qualità di studente regolare quando è in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalla legge e dai regolamenti o quando, in mancanza dei titoli di studio, ha superato gli esami di ammissione prescritti dai regolamenti dei singoli istituti.

Uditore:

a) statuto di uditore¹²

Art. 22¹³ ¹Il Dipartimento, sentita la direzione dell'istituto, può concedere lo statuto di uditore, limitatamente ai primi tre anni delle scuole medie superiori, a studenti in possesso dei requisiti formali previsti per l'accesso agli esami di ammissione, ma che per il precedente curriculum scolastico non sono in grado di affrontarli o superarli.¹⁴

²Lo statuto di uditore può essere concesso dall'Ufficio dell'insegnamento medio superiore anche a giovani con un curriculum scolastico particolare, non previsto dai regolamenti degli studi liceali e della Scuola cantonale di commercio.¹⁵

³Lo studente in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti per l'iscrizione agli esami di ammissione può essere ammesso dalla direzione dell'istituto, in qualità di uditore, alla classe che precede quella alla quale sarebbe iscritto se superasse gli esami di ammissione.

⁴Lo studente delle scuole medie superiori che ha frequentato, per un anno scolastico, una scuola dello stesso ordine in un altro cantone o all'estero, può essere ammesso, al suo rientro nell'Istituto, quale uditore alla classe successiva a quella alla quale era stato promosso. In questo caso è ammesso l'uditorato anche nella quarta classe.

⁵Lo studente ammesso quale uditore al terzo o al quarto anno deve sostenere, entro fine maggio, un esame scritto e/o orale nelle materie nelle quali è già stata assegnata la nota di maturità.

b) obblighi dell'uditore

Art. 22a¹⁶ L'uditore è tenuto agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico previsti per gli allievi regolari e la sua prestazione è valutata nello stesso modo.

c) passaggio alla classe precedente

Art. 22b¹⁷ Il consiglio di classe, nel corso dei primi mesi di scuola, considera con l'uditore di cui ai capoversi 1, 2 e 4 del presente articolo l'opportunità di passare alla classe precedente a quella nella quale è stato iscritto.

La decisione spetta alla direzione, sentito il consiglio di classe.

d) passaggio allo statuto di studente regolare

Art. 22c¹⁸ ¹L'uditore che risulta promosso viene iscritto alla classe successiva in qualità di studente regolare.

²L'uditore che non risulta promosso può ripetere l'anno in qualità di studente regolare.

¹¹ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

¹² Nota marginale modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 330; precedente modifica: BU 1992, 227.

¹³ Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 330; precedente modifica: BU 2003, 382.

¹⁶ Art. introdotto dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

¹⁷ Art. introdotto dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

¹⁸ Art. introdotto dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

Ospite

Art. 23 ¹Può essere iscritto in qualità di studente ospite presso un istituto di scuola media superiore lo studente proveniente da un altro Cantone della Svizzera o da un'altra nazione intenzionato:

- a) a fare un'esperienza di studio nel Ticino;
- b) a presentarsi agli esami di ammissione previsti dai regolamenti.

²Lo studente ospite può essere accettato anche nel corso dell'anno. La direzione concorderà con lui il piano degli studi, il periodo di frequenza e gli obblighi ivi connessi. Allo studente ospite non viene rilasciato un attestato, ma soltanto una dichiarazione di frequenza con l'indicazione dei risultati registrati nelle materie del suo piano di studi.

Iscrizione

Art. 24 Le iscrizioni avvengono, di anno in anno, presso la sede dell'istituto secondo le modalità previste dalla direzione della scuola. Nel caso di studenti minorenni, la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da chi detiene l'autorità parentale.

Termini

Art. 25 ¹Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria dell'istituto entro il 30 giugno. Il termine vale anche nel caso in cui soltanto più tardi potranno essere adempiute tutte le condizioni per la conferma dell'iscrizione, in particolare nel caso in cui il richiedente debba presentarsi agli esami di ammissione di fine agosto.

²Le richieste motivate di cambiamento di scuola, di tipo e di curriculum ammesse dai Regolamenti degli studi, devono essere presentate per iscritto alle direzioni entro la prima settimana di settembre. La decisione spetta alle direzioni.

³...

Obbligo di frequenza

Art. 26²⁰ Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente:

- a) i corsi obbligatori previsti dal piano delle lezioni settimanali secondo l'orario della propria classe;
- b) i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto;
- c) ...²¹
- d) le attività di approfondimento, culturali e speciali organizzate dall'istituto.²²

Art. 27 ...²³

Dispensa dalle lezioni di educazione fisica

Art. 28 ¹Lo studente può essere dispensato dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico attestante, per motivi di salute, l'inidoneità o la temporanea incapacità a seguire il corso.

²La richiesta di dispensa, sia annuale, semestrale o temporanea, dev'essere presentata alla direzione dell'istituto accompagnata dal relativo certificato medico.

³...

Esonero dai corsi facoltativi o complementari

Art. 29 La direzione può autorizzare lo studente, su richiesta scritta e motivata, a interrompere la frequenza dei corsi facoltativi o complementari.

¹⁹ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

²⁰ Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

²¹ Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382; precedente modifica: BU 1992, 277.

²² Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382; precedente modifica: BU 1992, 277.

²³ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

²⁴ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

Assenze

Art. 30 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni dei singoli istituti, fermo restando che:

- a) tutte le assenze devono essere registrate;
- b) in caso di assenza superiore ai 14 giorni è richiesto il certificato medico; per assenze inferiori o frequenti può essere richiesto il certificato medico.²⁵
- c) alla fine di ogni mese il docente di classe comunica per iscritto ai detentori dell'autorità parentale degli allievi minorenni le indicazioni relative alle assenze registrate nel mese trascorso;
- d) l'autorità parentale è tenuta a controfirmare la comunicazione delle assenze;
- e) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nella pagella scolastica e nel registro della scuola.

Assenze ripetute o prolungate

Art. 31 Il docente di classe considera con lo studente i problemi posti dalle ripetute o prolungate assenze. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe o richiede l'intervento del Consiglio di direzione.

Frequenza irregolare

Art. 32 La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.

TITOLO V Funzionamento della scuola Capitolo I Organizzazione della scuola

Anno scolastico

Art. 33 ¹L'anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.

²Esso è diviso in due semestri; il primo da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno.

³...

Orario settimanale

Art. 34 ¹La distribuzione delle lezioni e delle materie sull'arco della settimana è stabilita dal Consiglio di direzione, tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche, sulla base del Regolamento degli studi.

²L'orario settimanale delle lezioni è esposto all'albo della scuola.

Assegnazione delle classi ai docenti

Art. 35 L'assegnazione delle classi e dei gruppi di lavoro ai docenti è fatta dal Consiglio di direzione, sentiti i gruppi disciplinari e garantendo nel limite del possibile la continuità didattica.

Designazione dei docenti di classe

Art. 36 I docenti di classe sono designati dal Consiglio di direzione.

Art. 37 ...²⁷

Uscite culturali o sportive

Art. 38 Possono essere organizzate uscite culturali o sportive con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento.

a) durata

Art. 39 ¹Nel corso dell'anno scolastico le direzioni possono autorizzare uscite culturali o sportive fino a un massimo complessivo di 5 giorni di scuola per classe.

²⁵ Lett. modificata dal R 23.5.2000; in vigore dal 26.5.2000 - BU 2000, 205.

²⁶ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

²⁷ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382; precedente modifica: BU 1992, 277.

b) programma

Art. 40 Il programma delle uscite culturali o sportive viene presentato per approvazione dal docente responsabile al Consiglio di direzione con un congruo anticipo, corredato delle necessarie indicazioni culturali e delle informazioni organizzative.

c) autorizzazione e regolamento

Art. 41 ¹Il Consiglio di direzione autorizza le uscite culturali o sportive sulla base della loro connessione con il programma di studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le indennità ai docenti accompagnatori.

²Esso stabilisce con un regolamento interno le norme relative ai seguenti punti:

- modi e tempi di presentazione delle richieste;
- durata e collocazione delle uscite durante l'anno scolastico e nel corso del ciclo degli studi;
- concessione di eventuali dispense;
- limite massimo di spesa per ogni allievo per tutto il ciclo di studi;
- numero dei docenti accompagnatori;
- presentazione di un rapporto consuntivo.

d) lezioni di educazione fisica fuori sede

Art. 41a²⁹ Per l'insegnamento obbligatorio delle parti del programma di educazione fisica le cui attività devono essere svolte fuori sede sono concessi due giorni per ogni anno e per ogni classe, indipendentemente dalle uscite previste all'art. 39, cpv. 1.

e) indennità ai docenti accompagnatori³⁰

Art. 42³¹ Le indennità ai docenti accompagnatori vengono corrisposte in base al credito annuale stabilito nel preventivo.

Capitolo II Organizzazione degli esami

Esami di ammissione al primo anno

Art. 43³² ¹Gli esami di ammissione al primo anno sono organizzati annualmente in uno o più istituti in conformità con le disposizioni dei relativi regolamenti degli studi.

²La domanda d'iscrizione agli esami di ammissione dev'essere presentata, entro il 30 giugno alla direzione dell'istituto che lo studente intende frequentare.

³Gli esami vertono sul programma di quarta media.

⁴La durata degli esami scritti è di 3 ore; gli esami orali hanno una durata di circa 15 minuti.

⁵Ogni esame orale è condotto da un docente della materia con l'assistenza di un altro docente dell'istituto.

⁶Le note degli esami sono assegnate dai docenti esaminatori, tenendo equamente conto dello scritto e dell'orale.

Art. 44 ...³³

Esami di ammissione alle classi intermedie

Art. 45³⁴ ¹Gli esami di ammissione agli anni intermedi del liceo e della SCC sono organizzati dall'istituto cui è chiesta l'ammissione in conformità con le disposizioni dei relativi regolamenti degli studi.³⁵

²⁸ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

²⁹ Art. introdotto dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

³⁰ Nota marginale modificata dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

³¹ Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

³² Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

³³ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

²La domanda d'iscrizione all'esame di ammissione dev'essere presentata, entro il 30 giugno, alla direzione dell'istituto che lo studente intende frequentare.

³Le modalità d'esame sono quelle previste all'art. 43, cpv. 4-6.

Esami integrativi per cambiamenti di curriculum liceale³⁶

Art. 46 ¹Gli esami integrativi per cambiamenti di curriculum liceale sono organizzati dall'istituto nel quale viene chiesto il cambiamento.³⁷

²Gli esami sono scritti e orali.

³Gli esami vengono valutati da due docenti esaminatori che giudicano l'idoneità dello studente a seguire il nuovo tipo o curriculum.

Esami di maturità liceale:

a) organizzazione

Art. 47 Gli esami di maturità vengono organizzati annualmente nei singoli istituti, in conformità con le disposizioni del regolamento degli studi liceali, sotto la responsabilità della direzione e con la sovrintendenza, nelle singole materie, dei rispettivi esperti.

b) esame scritto

Art. 48 I temi degli esami scritti e i sussidi ausiliari vengono proposti dai singoli docenti, discussi nell'ambito del gruppo disciplinare dell'istituto con i colleghi che insegnano nelle classi terminali, approvati dall'esperto e quindi trasmessi alla direzione.

c) esame orale

Art. 49 L'esame orale è condotto dal docente della classe e dall'esperto di materia o da un suo sostituto, designato dal dipartimento su proposta della direzione.

d) durata degli esami

Art. 50 La durata dell'esame scritto è la seguente:

- italiano e matematica 4 ore
- altre materie 3 ore

La durata dell'esame orale è di circa quindici minuti.

e) note

Art. 51 Le note dell'esame scritto e orale sono concordate tra gli esaminatori; in caso di disaccordo decide l'esperto.

Esami di attestato federale di capacità

e di maturità commerciale:

a) organizzazione³⁸

Art. 52³⁹ ¹Gli esami di attestato federale di capacità si svolgono sulla base delle vigenti disposizioni federali e di specifiche decisioni della Divisione della formazione professionale, in particolare per la definizione di equivalenze tra alcune note di maturità commerciale e le corrispondenti note di attestato federale di capacità; tali norme specifiche vengono riprese nel regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000.

²Gli esami di maturità commerciale vengono organizzati annualmente, in base agli articoli seguenti, in conformità con le disposizioni del regolamento della Scuola cantonale di commercio, sotto la responsabilità della direzione e con la sovrintendenza, nelle singole materie, dei rispettivi esperti.

b) ...

³⁴ Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

³⁵ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

³⁶ Nota marginale modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

³⁷ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

³⁸ Nota marginale modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 330.

³⁹ Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 330.

Art. 53 ...⁴⁰

c) esame scritto

Art. 54 I temi degli esami scritti e i sussidi ausiliari vengono proposti dai singoli docenti e discussi nell'ambito del gruppo disciplinare con i colleghi che insegnano nelle classi terminali, approvati dall'esperto e trasmessi alla direzione.

d) esame orale

Art. 55 L'esame orale è condotto dal docente della classe e dall'esperto di materia o da un suo sostituto designato dal Dipartimento su proposta della direzione.

e) durata degli esami

Art. 56 La durata dell'esame scritto è la seguente:

- italiano ed economia aziendale 4 ore
- altre materie 3 ore

La durata dell'esame orale è di circa quindici minuti.

f) note d'esame

Art. 57 Le note dell'esame scritto, dell'esame orale e la nota finale sono concordate tra gli esaminatori. In caso di disaccordo decide l'esperto.

Art. 58-59 ...⁴¹

Rapporto al Dipartimento

Art. 60 Al termine delle sessioni d'esame le direzioni inviano al Dipartimento un rapporto sull'organizzazione, lo svolgimento e i risultati degli esami.

Capitolo III

Organizzazione dell'attività didattica

Programmazione dell'attività didattica

Art. 61⁴² 1Ogni docente ha l'obbligo di programmare il proprio insegnamento e di esporre il proprio piano alla classe all'inizio dell'anno scolastico.

2Nei primi tre anni d'insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del suo piano di lavoro all'esperto e alla direzione della scuola.

3In qualsiasi momento dell'anno scolastico, il docente dev'essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.

Coordinamento dell'attività didattica

Art. 62⁴³ 1Allo scopo di coordinare l'attività didattica fra i docenti della stessa materia, il gruppo disciplinare esamina e discute periodicamente tutti i problemi relativi all'interpretazione dei contenuti del programma, ai sussidi didattici, alle scelte metodologiche e ai criteri di verifica.

2Alla fine dell'anno scolastico, ogni gruppo disciplinare è tenuto a consegnare un rapporto consuntivo sull'attività didattica svolta alla direzione e all'esperto di materia.

Valutazione

Art. 63 1Nel corso dell'anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.

2Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l'oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l'apporto individuale dei singoli partecipanti.

⁴⁰ Art. abrogato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 330.

⁴¹ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁴² Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

⁴³ Art. modificato dal R 26.8.1992; in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/93 - BU 1992, 277.

³Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si terrà anche conto dei progressi dell'allievo.

⁴Ogni valutazione deve essere comunicata con chiarezza all'allievo. In particolare la valutazione degli elaborati scritti deve essere espressa sotto forma di nota. Lo studente deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.

⁵La correzione degli elaborati scritti deve avvenire a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell'elaborato scritto resta in consegna dello studente.

⁶Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli del programma sono annunciate alla classe con sufficiente anticipo e vengono programmate, d'intesa con la classe e con i colleghi del Consiglio di classe, in modo che non si verifichi la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l'impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.

Note

Art. 64 ¹Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre (note semestrali) e al termine dell'anno scolastico (nota finale).

²Le note vanno dall'1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l'uso dei mezzi punti.

³...⁴⁴

Scrutini

Art. 65 ¹Alla metà e alla fine di ogni semestre il Consiglio di classe esamina la situazione della classe e di ciascun allievo.

²Nello scrutinio di metà secondo semestre si esprime, con comunicazione scritta alla famiglia, un giudizio per ogni materia.

Registro e pagella

Art. 66 ¹Le note semestrali e finali, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono iscritte nel registro della scuola e vengono trascritte nella pagella scolastica dei singoli allievi.

²La pagella dev'essere firmata dai detentori dell'autorità parentale.

³Il registro della scuola è conservato nell'archivio dell'istituto.

Diplomi finali

Art. 67⁴⁵ Ai licenziati delle scuole medie superiori il Dipartimento rilascia i rispettivi certificati finali previsti dalla legge.

Duplicati

Art. 68 Duplicati delle pagelle e dei diplomi finali perduti sono rilasciati previa istanza scritta alla direzione e dietro pagamento di una tassa di fr. 30.-.

TITOLO VI Sanzioni disciplinari

Sanzioni

Art. 69⁴⁶ ¹Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità del caso, richiedono l'intervento del docente di classe, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.

²In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentito il Consiglio di classe, avverte per iscritto i detentori dell'autorità parentale.

³La direzione, sentito se del caso il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

⁴⁴ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁴⁵ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁴⁶ Art. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 310; precedente modifica: BU 2007, 703.

- ammonizione con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale;
- sospensione dalla scuola fino a 10 giorni, con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale e all'UIMS. Durante le giornate di sospensione l'allievo deve svolgere attività di carattere educativo secondo le disposizioni della direzione.

⁴Le sanzioni disciplinari sono annotate sul registro della scuola e sulla pagella dell'allievo.

⁵In casi ripetuti di grave indisciplina, e dopo aver fatto ricorso a quanto stabilito dai capoversi precedenti, la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l'esclusione definitiva dall'istituto che è di competenza dell'UIMS con facoltà di reclamo. Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

Azioni illecite durante gli esami

Art. 70 ¹La direzione esclude dagli esami, per una o più materie, gli studenti colpevoli di azioni illecite durante le prove.

²L'esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso che sarà predisposta dalla direzione entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

³Nei casi particolarmente gravi il Dipartimento può decretare l'espulsione definitiva da tutti gli esami. In questo caso gli esami sono considerati non superati.

TITOLO VII

Procedura di ricorso in materia di promozione

Art. 71⁴⁷ La procedura di ricorso in materia di promozione e di ottenimento del certificato finale è disciplinata dalla Legge della scuola.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 72 ...⁴⁸

Entrata in vigore

Art. 73 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1987/88.

Pubblicato nel BU **1987**, 275.

⁴⁷ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382.

⁴⁸ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 382; precedente modifica: BU 1988, 57.